

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 95/43/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate il 26.05.2010 e spedito alla C.T.R. il 29.05.2010 (n. 3468/10) la Valvitalia S.P.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 94/01/2009 emessa dalla C.T.P. di Pavia con la quale veniva rigettato il ricorso per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.

In data 28.07.2010 l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Pavia presentava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 14.12.2010 il difensore dell'appellante depositava memoria allegando:

- 1) copie degli avvisi di ricevimento delle racc. A.R. con le quali è stato inoltrato l'appello proposto dalla società alla C.T.P. di Pavia e all'Agenzia Entrate di Pavia;
- 2) copie di n. 7 procure notarili, con le quali i lavoratori dipendenti ed i dirigenti della Valvitalia S.p.A. hanno conferito mandato al difensore della società per le controversie concernenti il rimborso delle maggiori somme versate all'Erario per la tassazione delle stock options.

In data 18.05.2011 il difensore della Valvitalia depositava memoria allegando:

- 1) fotocopia sentenza Tribunale Civile di Milano sezione Lavoro n. 2876/2010;
- 2) fotocopia domanda di rimborso depositata presso Agenzia Entrate di Pavia il 19.03.2010 dai dipendenti interessati alle stock options e da Lui assistiti.

In data 01.06.2011 il difensore depositava una terza memoria riassuntiva ed esplicativa.

**OSSERVA**

Anzitutto che oggetto dell'appello della Valvitalia è la sentenza della C.T.P. di Pavia di cui in premessa. La domanda DI RIMBORSO presentata il 19.03.2010 da alcuni dipendenti (escluso alcuni ex dipendenti) per lo stesso titolo (rimborso della somma trattenuta e versata in più per differenza di aliquota dal datore di lavoro Valvitalia) sarà oggetto di un successivo contenzioso nel caso di silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate.

Ora venendo alla sentenza impugnata, la stessa, esaminata anche alla luce della pregevole dissertazione fatta in materia di giurisprudenza nelle controdeduzioni dell'Agenzia, non merita censura. Volendo solo citare una delle sentenze più recenti (Tribunale Torino Sez. Lavoro. 15.01.2010) " la legittimazione alla presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente versate compete unicamente al percettore e non anche al sostituto d'imposta, poiché solo il primo è il debitore principale nei confronti del Fisco".

La sentenza va dunque confermata mentre gli stessi motivi citati dalla C.T.P. per la compensazione (variegata successione di norme in breve tempo e dubbi interpretativi) ne fanno dichiarare la compensazione.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate.